Codice A1906A

D.D. 31 dicembre 2019, n. 792

Art. 19 l.r. 23/2016 e d.lgs. 42/2004 - rinnovo dell'autorizzazione per il completamento del "Progetto esecutivo di sistemazione definitiva di sub-ambito 15 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", mediante coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia in localita' San Michele dei Comuni di Carignano e Carmagnola. Proponente Societa' CALCESTRUZZI S.p.A. - M0048T

Considerato che:

il sig. Gianluigi Bailo, in qualità di legale rappresentante della Società CALCESTRUZZI S.p.A, in data 12 giugno 2019 con nota prot. n. 56667/A1906A, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, istanza ai sensi dell'art. 19 della l.r. 23/2016 e del d.lgs. 42/2004, per il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 212 del 17.04.2015, per la coltivazione della cava in località San Michele dei Comuni di Carignano e Carmagnola, per un periodo di anni 5, durata massima stabilita dal d.lgs 42/2004;

l'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia è normato dalle 1.1.r.r. 23/2016 e 44/2000;

il sito è ricompreso entro le Aree protette del Po Torinese, sulle quali, ai sensi dell'articolo 12 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" è vigente il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po";

Visti:

- la determinazione n. 117 del 15 settembre 1998 del consiglio dell'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po, tratto torinese, in cui si approvava il progetto complessivo, presentato dalla Società Monviso S.p.A.;
- le determinazioni n. 26 del 9 aprile 1999 del Comune di Carignano e n. 25 del 31 marzo 1999 del Comune di Carmagnola con le quali è stato approvato ai sensi della l.r. 56/1997, il Piano esecutivo convenzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4.1 delle norme di attuazione del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po";
- la determinazione n. 192 del 23.12.1999 con la quale la Direzione Industria, settore Pianificazione e verifica delle attività estrattive della Regione Piemonte, ha approvato e autorizzato fino al 12.07.2004 il progetto di sistemazione definitiva della cava;
- la DGR n. 10-4661 del 30.11.2001, con la quale la Giunta regionale ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi della 1.r. 40/98, sul progetto di sistemazione definitiva, delle aree estrattive all'interno del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", sull'intero "Progetto per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in località San Michele dei Comuni di Carignano e Carmagnola";
- la determinazione n. 148 del 08.07.2004, con la quale la Direzione Industria, settore Pianificazione e verifica delle attività estrattive della Regione Piemonte, ha autorizzato il secondo quinquennio del progetto di sistemazione definitiva della cava fino al 29.06.2009:
- la successiva autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale dalla Regione Piemonte n. 177 del 21.07.2009 che autorizzava il terzo quinquennio, la prosecuzione e l'ampliamento dell'attività estrattiva fino al 21.06.2014;
- l'ultima autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale dalla Regione Piemonte n. 212 del 7 aprile 2015, che autorizzava il

- completamento del III quinquennio e l'attuazione del IV quinquennio sino al 21 settembre 2019;
- la determinazione n. 707 del 10.11.2016 con cui si autorizzava il subingresso della Società CALCESTRUZZI S.p.A. alla Società Monviso S.p.A. nella titolarità dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto;
- il parere favorevole della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino per il Comune di Carignano, acquisita agli atti con protocollo n. 106846 del 18.11.2019;
- il parere favorevole della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino per il Comune di Carmagnola, acquisita agli atti con protocollo n. 108208 del 21.11.2019;
- i pareri favorevoli dell' AIPO acquisiti agli atti con protocollo n. 66047 del 8.07.2019 e protocollo n. 99974 del 29.10.2019;
- l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Carignano con determinazione del responsabile dell'area tecnica servizi al territorio e alla città n. 5/2019 del 12/12/2019 per il progetto in oggetto ai sensi del d.lgs. 42/2004 di durata quinquennale;
- l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Carmagnola n 89 del 27.11.2019 per il progetto in oggetto ai sensi del d.lgs. 42/2004 di durata quinquennale;
- il parere favorevole rilasciato dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese rilasciato con determinazione dirigenziale n. 167/2019 del 4 dicembre 2019.

Preso atto che:

secondo il sopra citato Piano d'Area gli interventi estrattivi devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di Gestione dell'Area protetta e con i Comuni di Carignano e Carmagnola e che tale convenzione è stata stipulata con atto del 15 marzo 2000, e successivamente aggiornata con atto notaio Osella in data 16 luglio 2014;

la prima seduta della Conferenza di Servizi riunitasi ai sensi delle l.r. 23/2016 in data 26 giugno 2019, verificato il progetto presentato, ha ritenuto che, per la prosecuzione dell'iter istruttorio fosse necessario richiedere documentazione integrativa. Contestualmente si è proceduto alla sospensione dei tempi della procedura;

in attuazione a quanto disposto in sede di Conferenza di Servizi la Società CALCESTRUZZI S.p.A. ha consegnato le integrazioni con nota prot. n. 75583 del 01/08/2019;

in data 9 settembre 2019 con nota prot. n. 81797 la Società Calcestruzzi S.p.A ha richiesto una sospensione dei tempi istruttori al fine di predisporre integrazioni spontanee relative al ricalcolo della fidejussione in essere;

in data 9 ottobre 2019 con nota prot. n.92702 la Società Calcestruzzi S.p.A ha consegnato le integrazioni relative al ricalcolo della fidejussione, pertanto sono ripresi i tempi istruttori ed è stata convocata per il giorno 15 novembre 2019, presso la sede del Settore Polizia mineraria, cave e miniere, la seconda seduta della Conferenza di Servizi;

la seconda seduta della Conferenza di Servizi riunitasi ai sensi delle 1.r. 23/2016 in data 15 novembre 2019, verificate le integrazioni presentate, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione per il completamento del "Progetto esecutivo di sistemazione definitiva di sub-ambito dell'ambito 15 del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", mediante coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia in località San Michele dei Comuni di Carignano e Carmagnola. Proponente Società CALCESTRUZZI S.p.A., richiedendo ulteriori specificazioni in merito alle particelle catastali;

in data 25 novembre 2019, con nota prot. n. 109358, e in data 3 dicembre 2019, con nota prot. n.112907, la Società Calcestruzzi S.p.A ha consegnato gli ultimi chiarimenti;

la Conferenza ha inoltre verificato che, non sussistendo alcuna modifica al progetto approvato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e non essendo riscontrabile alcuna modifica del contesto ambientale, la richiesta di rinnovo non necessita di preventive procedure di cui alla l.r. 40/1998:

l'intervento è ricompreso entro le Aree protette del Po Torinese e la competenza del Parco è in funzione di quanto previsto dalla convenzione;

la Società istante ha già presentato, in occasione della precedente richiesta di autorizzazione, l'atto liberatorio ai sensi dell'art 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I.:

Considerato che l'approvazione del progetto, garantisce al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto, assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza.

Visto l'art. 10 della l.r. 23/2016, il quale stabilisce i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;

preso atto degli esiti istruttori anche in ordine ai predetti criteri di cui all'art. 10 della L.R. 23/2016, la cui documentazione è conservata agli atti del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere;

Considerato che:

la coltivazione è autorizzata sui mappali, quali sotto riportati ed aggiornati a seguito di accorpamenti catastali e cessione di alcune particelle ai Comuni di Carignano e Carmagnola:

Comune di Carignano:

 $Foglio\ 85\ pp.cc.\ 42,\ 43,\ 44,\ 45,\ 46,\ 47,\ 48,\ 49,\ 50,\ 56,\ 57,\ 58,\ 59,\ 60,\ 61,\ 75,\ 76,\ 78.$

Foglio 94 pp.cc. 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

Comune di Carmagnola

Foglio 54 pp.cc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 52, 53, 55, 145, 146, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193.

Foglio 92 pp.cc. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 51, 52, 53, 56, 189, 198, 199, 200, 201, 203, 229, 244, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270.

Foglio 93 pp.cc. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 40, 47, 51, 56, 61, 79, 127, 213, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 230, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288;

è necessario presentare una nuova fidejussione ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019;

Per quanto sopra esposto si ritiene di accogliere l'istanza di rinnovo di coltivazione della cava in località San Michele dei Comuni di Carignano e Carmagnola, richiesto dalla Società CALCESTRUZZI S.p.A, per un periodo di 5 anni, con le seguenti specifiche condizioni:

- è rinnovata l'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, nonché ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, fino al 27 novembre 2024, per la cava sita in loc. San Michele dei Comuni di Carignano e Carmagnola, esercita dalla soc. CALCESTRUZZI S.p.A per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia, sui mappali sopra indicati;
- la nuova fidejussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, complessiva e sostitutiva della precedente, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, è pari a € 565.620,00 (cinquecentoæssantacinquemilaseicentoventi/00). La nuova polizza fidejussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e

- l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- devono essere rispettate le prescrizioni di cui alle deliberazioni la DGR n. 10-4661 del 30.11.2001, con la quale la Giunta regionale ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi della l.r. 40/98, sul progetto di sistemazione definitiva, delle aree estrattive all'interno del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", tramite il rinnovo e l'ampliamento della cava in loc. San Michele del Comuni di Carignano e Carmagnola, e quelle, non in contrasto con la presente determinazione, dettate nella determinazione n. 212 del 17 aprile 2015 ad eccezione dell'allegato B sostituito dall'allegato A facente parte integrante della presente determinazione;
- devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Carignano con determinazione del responsabile dell'area tecnica servizi al territorio e alla città n. 5/2019 del 12/12/2019 per il progetto in oggetto ai sensi del d.lgs. 42/2004;
- devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Carmagnola n. 89 del 27.11.2019 per il progetto in oggetto ai sensi del d.lgs. 42/2004;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso:

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

visto il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

visto il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001;

visto il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po approvato con DCR n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 –17401 del 30 maggio 2002;

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

visto il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza.

determina

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

264, 266, 268, 270,

1. è rinnovata l'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, nonché ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, fino al 27 novembre 2024, per la cava sita in loc. San Michele dei Comuni di Carignano e Carmagnola, esercita dalla soc. CALCESTRUZZI S.p.A per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia, sui mappali, quali sotto riportati ed aggiornati a seguito di accorpamenti catastali e cessione di alcune particelle ai Comuni di Carignano e Carmagnola:

Comune di Carignano:

Foglio 85 pp.cc. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 78. Foglio 94 pp.cc. 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

Comune di Carmagnola

Foglio 54 pp.cc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 52, 53, 55, 145, 146, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193. Foglio 92 pp.cc. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 51, 52, 53, 56, 189, 198, 199, 200, 201, 203, 229, 244, 256, 258, 260, 262,

Foglio 93 pp.cc. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 40, 47, 51, 56, 61, 79, 127, 213, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 230, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288.

2. la nuova fidejussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, complessiva e sostitutiva della precedente, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, è pari a € 565.620,00 (cinquecentoæssantacinquemilaseicentoventi/00). La nuova polizza fidejussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica

- dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- 3. devono essere rispettate le prescrizioni di cui alle deliberazioni la DGR n. 10-4661 del 30.11.2001, con la quale la Giunta regionale ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi della l.r. 40/98, sul progetto di sistemazione definitiva, delle aree estrattive all'interno del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", tramite il rinnovo e l'ampliamento della cava in loc. San Michele del Comuni di Carignano e Carmagnola, e quelle, non in contrasto con la presente determinazione, dettate nella determinazione n. 212 del 17 aprile 2015 ad eccezione dell'allegato B sostituito dall'allegato A facente parte integrante della presente determinazione:
- 4. devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Carignano con determinazione del responsabile dell'area tecnica servizi al territorio e alla città n. 5/2019 del 12/12/2019 per il progetto in oggetto ai sensi del d.lgs. 42/2004;
- 5. devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Carmagnola n. 89 del 27.11.2019 per il progetto in oggetto ai sensi del d.lgs. 42/2004;
- 6. l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- 7. la presente determinazione sarà inviata ai Comuni di Carignano e Carmagnola e all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Torinese, per quanto di competenza;
- 8. sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della 1.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore dott. Edoardo Guerrini

Visto
il Direttore Regionale
dott. Giuliana Fenu

Estensori: arch. Patrizia Altomare dott. Laura Sartore